

Oggetto: Fondo Sanitario Integrativo.-

Gentile Presidente,

ci sono state da voi fatte pervenire alcune lettere provenienti da SANARTI inviate a consulenti del lavoro veneti nelle quali si afferma che qualsiasi soluzione alternativa al versamento a SANARTI ivi inclusa l'iscrizione ad altri fondi sanitari contempla necessariamente il pagamento dell'elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) di 25 euro per 13 mensilità.

E' del tutto evidente che siffatto comunicato, pur senza un'esplicita individuazione del destinatario, è rivolto contro l'applicazione degli accordi istitutivi di SANI.IN.VENETO.

In queste lettere si afferma:

- a) *SANARTI è inderogabile ad opera di qualsiasi altra fonte contrattuale, aziendale o territoriale;*
- b) *L'inderogabilità è confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 4 ottobre 2012 con la conseguenza che le aziende aderenti a SANI.IN.VENETO devono corrispondere ai loro dipendenti l'EAR di 25 € mensili.*

Nessuna di queste affermazioni corrisponde al vero in quanto:

- 1) *Non esiste un principio di gerarchia nella contrattazione collettiva secondo il quale la contrattazione nazionale prevale sulla contrattazione territoriale. Questo principio riguarda solo la legislazione mentre la giurisprudenza consolidata afferma che la contrattazione collettiva appartiene al mondo del diritto privato. Pertanto sono fenomeni di autonomia privata collettiva sia i contratti collettivi nazionali, che quelli regionali, territoriali o aziendali.*
- 2) *Ancora consolidata giurisprudenza ha da tempo elaborato un criterio per risolvere gli eventuali conflitti di regole tra contratti collettivi di diverso livello, individuando la soluzione secondo i due parametri di priorità della vicinanza alla fattispecie da regolare (ossia vicinanza al rapporto di lavoro da regolare) e della successione temporale.*

Queste linee guida individuate dalla giurisprudenza sono state decisamente confermate dall'art. 8 del DL 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 148/2011 che ha dettato una disciplina di sostegno proprio alla contrattazione collettiva di prossimità, ancorché di carattere derogatorio, con speciali indicazioni in ordine sull'efficacia generale della stessa.

Nel merito SANI.IN.VENETO nasce per effetto dal complesso degli accordi regionali del 12 giugno 2013 e del 5 luglio 2013. Detti accordi ad evidenza sono posteriori agli accordi istitutivi di SANARTI, l'ultimo dei quali è datato 28 febbraio 2013. Nel protocollo aggiuntivo 5 luglio 2013 le parti regionali venete al punto 3 ultimo comma esplicitano che " il versamento al Fondo SANI.IN.VENETO a carico delle imprese assorbe e sostituisce qualsiasi obbligo discendente dagli accordi nazionali istitutivi ed applicativi di SAN.ARTI." Onde non c'è alcun dubbio in ordine alla volontà esplicitata dalla parti stipulanti venete di costituire legittimamente un Fondo autonomo alternativo rispetto al Fondo nazionale.

Nessun pregio ha l'argomentazione addotta nelle lettere del richiamo all'elenco di materie individuate all'art. 8 che, sulla base dell'affermazione della Consulta, ha carattere tassativo. Innanzitutto detti principi sono stati esplicitati nel corso di un giudizio concernente la competenza legislativa regionale rispetto a quella nazionale e quindi per un problema diverso da quello qui in discussione, vale a dire di competenza legislativa ex art. 117 della Costituzione.

Come la stessa Corte con la sentenza n. 221 del 2102 afferma, in generale la disciplina del lavoro subordinato discende dalla stipulazione di contratti di diritto privato e pertanto riguarda la materia dell'ordinamento civile. In tema, come noto, opera la piena libertà dell'autonomia collettiva ai vari livelli, salvo il limite dei diritti individuali inderogabili costituzionalmente protetti.

Infine giova ricordare che il trattamento assicurato da SANI.IN.VENETO, in base alle norme istitutive, appare in tutto e per tutto di miglior favore rispetto a quello garantito dal Fondo nazionale. Da un lato, perché come vincolo istituzionale garantisce prestazioni equivalenti o superiori; dall'altro, perché copre settori produttivi non coperti dalla tutela SANARTI, allargando quindi la platea degli aventi diritto.

E' evidente come le affermazioni sostenute nelle lettere provenienti da SAN.ARTI siano destituite di ogni minimo significato giuridico, mentre appaiono inspiegabili ed inopportuni sul piano sindacale, evidenziando solo una livorosa volontà di ostacolare le iniziative e la fattiva volontà di cooperazione dei territori a vantaggio di una improbabile pretesa di centralità nazionale.

Vi confermiamo pertanto la piena legittimità del versamento a SANI.IN.VENETO e la sua efficacia sostitutiva di ogni e qualsiasi obbligazione derivante dagli accordi nazionali su SAN.ARTI, ivi inclusa l'obbligazione di 25 euro, che non risulta in nessun modo dovuta per le imprese versanti a SANI.IN.VENETO.

Cordiali saluti.

Giuseppe Spalchiero
Presidente

